



Ente Regionale
per il Diritto
allo Studio
Universitario
del Piemonte

BANDO CONTRIBUTI STRAORDINARI

ANNO ACCADEMICO 2014/2015



REGIONE

ART. 1 OGGETTO

Il contributo straordinario consiste in un aiuto economico, destinato agli studenti che vengano a trovarsi in una particolare situazione di disagio a causa di gravi eventi che hanno colpito il loro nucleo familiare (di natura economica, di salute, di lutto, ecc) tali da compromettere la prosecuzione degli studi¹. Tali eventi devono essere adeguatamente documentati.

Il contributo può essere cumulato con altri benefici Edisu ottenuti nel medesimo anno accademico.

¹ In conformità ai criteri fissati dalla Regione Piemonte per l'anno accademico 2014/15, approvati con D.G.R. n. 48-7462 del 15.04.2014

1. LIMITAZIONI ED INCOMPATIBILITÀ

La concessione del contributo è subordinata alle seguenti condizioni:

1. i fatti che giustificano la richiesta dovranno essersi verificati dal mese di dicembre 2013 compreso al mese di marzo 2015 compreso e devono avere carattere di **straordinarietà** e di **non ricorrenza**. In caso di eventi prolungati (es. cassa integrazione e mobilità) viene preso in esame solo il suddetto periodo.
2. il contributo non può essere concesso qualora il richiedente abbia già ottenuto un contributo per le stesse motivazioni da un altro Ente Pubblico;
3. il contributo non può essere concesso qualora il richiedente abbia già ottenuto da Edisu un contributo straordinario per lo stesso motivo.

ART. 2 DESTINATARI

Il contributo, in conformità con i criteri fissati dalla Regione Piemonte per l'a.a. 2014/2015, nei limiti delle disponibilità di bilancio, viene concesso:

1. in primo luogo **agli studenti idonei non beneficiari di borsa per insufficienza di risorse, in secondo luogo agli studenti beneficiari di borsa di studio e in seguito agli studenti che hanno conseguito il numero dei crediti richiesti dal bando ma non sono in possesso della media ponderata del sistema ECTS, prevista per il corso frequentato, e che pertanto mantengono il diritto all'esonero dal pagamento delle tasse universitarie;**
2. **nel caso di disponibilità di bilancio il contributo straordinario può essere anche concesso a studenti in possesso dei requisiti ma non richiedenti la borsa di studio, agli studenti in possesso dei requisiti di merito ma non in possesso della media ponderata del sistema ECTS, prevista per il corso frequentato, e agli studenti privi dei requisiti**, valutata la situazione rispetto ai requisiti di reddito e di merito previsti per il conferimento della borsa di studio e servizio abitativo 2014-15.

1. ATENEI E CORSI DI LAUREA

Il contributo è destinato agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Torino, al Politecnico di Torino, all'Università del Piemonte Orientale, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Torino, alla Scuola Superiore in Scienza della Mediazione Linguistica di Cuneo e Pinerolo, all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, alle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Cuneo e di Novara, all'Università di Scienze Gastronomiche, al Conservatorio Statale di Musica di Torino:

- ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, fino al secondo anno oltre alla durata del corso di studi;
- ad un corso di dottorato di ricerca (attivati ai sensi del D.Lgs 210/1998 e che non beneficino della borsa di studio di cui al D.M. 224/1999) e che non beneficino della borsa di studio erogata dalle università, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private, per la durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;
- alla scuola di specializzazione per le professioni legali, per la durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;
- a corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, in via transitoria e sino a loro esaurimento, fino al secondo anno oltre alla durata del corso di studi.

1.1 Il beneficio **non può essere concesso** a coloro che:

- in possesso di diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari), si iscrivono agli Atenei per conseguire una laurea di primo livello;

- in possesso di laurea (corsi pre-riforma dei cicli universitari), si iscrivono agli Atenei per conseguire una laurea di primo livello, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico;
- in possesso di laurea di primo livello, si iscrivono agli Atenei per conseguire un'ulteriore laurea di primo livello;
- in possesso di una laurea specialistica ovvero magistrale, si iscrivono agli Atenei per conseguire una laurea di primo livello, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico.

ART. 3 IMPORTI

L'importo erogato viene calcolato valutando, in base alla documentazione prodotta, la gravità dell'evento, l'influenza di quest'ultimo sulla prosecuzione degli studi e il possesso dei requisiti del richiedente, sulla base del "sistema di valutazione degli interventi straordinari per studenti in situazione di particolare disagio a causa di gravi motivi"².

Il contributo, il cui importo massimo è fissato in € 2.000,00, non potrà in nessun caso superare il reddito venuto a mancare a causa dell'evento o le spese sostenute, debitamente documentate. Tale contributo verrà erogato solo qualora le spese o la perdita di reddito, rispetto alla situazione economica del nucleo familiare, assumano una rilevanza tale da poter compromettere la prosecuzione degli studi del richiedente.

² approvato con delibera del CdA dell'Edisu Piemonte n. 52 del 05.11.2008

ART. 4 CONDIZIONE ECONOMICA

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)³ o sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente integrato con gli ulteriori criteri fissati dall'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001 (ISEEU).

Per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) entra a far parte del reddito complessivo di ciascun componente il nucleo familiare qualsiasi reddito fiscalmente dichiarato o assimilato percepito nell'arco dell'anno d'imposta di riferimento e di cui il nucleo ha beneficiato. Ai fini della compilazione dell'attestazione ISEE devono essere dichiarati i redditi percepiti, anche se si ha l'esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

³ D. Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni

Per tutte le norme specifiche relative alle condizioni economiche si rimanda a quanto stabilito dagli art. 6 e 7 del "Bando di concorso per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2014/15", disponibile su sito dell'Edisu e presso gli sportelli.

ART. 5 REQUISITI DI MERITO

1. STUDENTI ISCRITTI AI CORSI PRE-RIFORMA

- *anni successivi al primo:*
ai sensi dell'art. 6 comma 11 del DPCM 09/04/2001, devono possedere, entro il 10 agosto del 2014, i requisiti di merito previsti dall'art. 4 del DPCM 30/04/1997, secondo la Tabella "C2" del "Bando per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2014/2015".

2. STUDENTI ISCRITTI AL NUOVO ORDINAMENTO

- *primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a a ciclo unico:*
viene richiesto il solo possesso del diploma di Scuola Superiore, a prescindere dal voto conseguito.
- *primo anno di laurea magistrale:* viene richiesto il possesso di una laurea di primo livello;
- *anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, iscritti a tempo pieno:*
aver superato entro il 10 agosto 2014, il numero di crediti formativi riportati nelle Tabella "A2" del "Bando per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2014/2015";

- *anni successivi al primo dei corsi di laurea, iscritti a tempo parziale:* aver superato entro il 10 agosto 2014, il numero di crediti formativi riportati nella Tabella "B" del "Bando per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2014/2015";

2.1 bonus

Per il conseguimento dei requisiti di merito minimi relativi ai corsi di laurea, laurea specialistica ovvero magistrale a ciclo unico, da parte di studenti iscritti agli anni successivi al primo, è possibile utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le modalità previste dall'art. 15 comma 3 del "Bando per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2014/2015".

3. STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO

Devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione all'anno di corso, previsti dai rispettivi ordinamenti dell'Ateneo.

4. STUDENTI DISABILI CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 66%

I requisiti di merito sono definiti all'art. 28 del bando per la borsa di studio e servizio abitativo a.a. 2014/15.

ART. 6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La **domanda** di contributo straordinario, redatta sull'apposito modulo, disponibile anche sul sito Internet dell'Ente all'indirizzo www.edisu.piemonte.it alla sezione documentazione, deve contenere l'indicazione della particolare e grave situazione per la quale il contributo viene richiesto e ad essa deve essere **allegata** tutta la **documentazione** utile ad attestare la **situazione straordinaria di disagio** (spese mediche, documentazione relativa a licenziamento e cassa integrazione, fotocopia sentenza di separazione, spese funerarie, altre spese sostenute, ecc). Edisu si riserva la facoltà di effettuare controlli ed approfondimenti su quanto dichiarato, anche in collaborazione con il servizio di Medicina Legale dell'Asl di Torino

Gli studenti che non hanno richiesto all'Edisu altri benefici per l'a.a. 2014/2015 dovranno compilare, ai fini della valutazione della domanda, la sezione "Dati scolastici ed economici" del suddetto modulo, nel quale vengono attestati i **requisiti di merito** e le **condizioni economiche del nucleo familiare**, ed allegare i **seguenti documenti**:

- a) Copia attestazione **ISEE** relativa ai redditi conseguiti nel 2013 ed ai patrimoni posseduti al 31.12.2013;
- b) Copia attestazione **ISEE integrata con i criteri DPCM** solo in caso di:
 - studente con fratelli titolari di redditi e/o patrimonio;
 - studente italiano con reddito e patrimonio prodotti all'estero;
 - studente straniero.

2. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

2.1 PER STUDENTI EXTRA-UE CON NUCLEO FAMILIARE NON RESIDENTE IN ITALIA

Tali studenti devono produrre la seguente ulteriore documentazione:

- certificati in carta semplice relativi:
 - alla composizione del nucleo familiare
 - ai redditi prodotti all'estero nell'anno 2013
 - ai patrimoni mobiliari e immobiliari prodotti all'estero alla data del 31 dicembre 2013. In caso di presenza di proprietà immobiliari il certificato deve contenere la specifica dei metri quadrati degli stessi.

Tali certificati dovranno essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero ove i redditi sono stati prodotti.

- Traduzione in lingua italiana di tali certificati che potrà essere rilasciata:
 - dalle autorità italiane all'estero (Consolato o Ufficio consolare presso l'Ambasciata)
 - da un traduttore iscritto all'Albo. In tal caso la traduzione deve essere autenticata da un notaio.

⁴ art. 3,
D.P.R. 445/00

In entrambi i casi la traduzione dovrà essere legalizzata. La legalizzazione, che attesta la conformità all'originale del documento,⁴ dovrà essere richiesta alle autorità italiane all'estero (Consolato o ufficio consolare presso l'Ambasciata).

Qualora lo studente incontri difficoltà nell'ottenimento di tale documentazione, la medesima potrà essere:

- rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche o consolari estere in Italia (Ambasciate o Consolati).
- Successivamente legalizzata dalle Prefetture⁵.

⁵ art. 33
D.P.R.445/00

La legalizzazione non viene richiesta in caso di redditi e patrimoni prodotti in Paesi dell'Unione Europea.

La documentazione sopra descritta dovrà essere esibita al CAF (Centro Assistenza Fiscale) per il rilascio dell'attestazione ISEEU e consegnata agli sportelli Edisu al momento della presentazione della domanda.

2.2 STUDENTI APOLIDI O RIFUGIATI POLITICI

Tali studenti devono allegare al modulo di richiesta dei benefici esclusivamente l'attestato ufficiale relativo alla condizione di apolidi o rifugiati politici, rilasciato dal Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite - Ufficio per l'Italia.

Ai fini della valutazione economica, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia⁶.

⁶ art. 5 D.P.C.M.
9 aprile 2001

2.3 STUDENTI EXTRA-UE PROVENIENTI DAI PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

Tali studenti devono presentare, per la valutazione della condizione economica, una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale⁷.

⁷ L'elenco viene definito annualmente con decreto del Ministero, emanato d'intesa con il Ministro degli Affari esteri entro il 28 febbraio ed inserito nella tabella D del bando borsa di studio 2014-15

2.4 STUDENTI EXTRA-UE CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE IN ITALIA

⁸ art. 36 D.P.R.
445/00

Tali studenti⁸ devono presentare la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva per attestare la situazione patrimoniale ed economica prodotta in Italia (art. 6 bando borsa di studio a.a. 2014-15);
- documentazione che attesta la presenza o l'assenza di patrimoni nel paese di provenienza, rilasciata dalle competenti autorità del Paese medesimo. In caso di presenza di proprietà immobiliari il certificato deve contenere la specifica dei metri quadrati degli stessi;
- traduzione in lingua italiana di tali certificati che potrà essere rilasciata:
 - dalle autorità italiane all'estero (Consolato o Ufficio consolare presso l'Ambasciata)
 - da un traduttore iscritto all'Albo. In tal caso la traduzione deve essere autenticata da un notaio.

In entrambi i casi la traduzione dovrà poi essere legalizzata. La legalizzazione che attesta la conformità all'originale del documento⁹ dovrà essere richiesta alle autorità italiane all'estero (Consolato o ufficio consolare presso l'Ambasciata).

⁹ art. 3
D.P.R. 445/00

Qualora lo studente incontri difficoltà nell'ottenimento di tale documentazione, la medesima potrà essere:

- rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche o consolari estere in Italia (Ambasciate o Consolati).
- Successivamente legalizzata dalle Prefetture¹⁰.

¹⁰ art. 33
D.P.R. 445/00

2.5 STUDENTI DISABILI

Gli studenti disabili, con grado di invalidità pari o superiore al 66%, devono allegare alla domanda idonea certificazione rilasciata dall'Ente tenuto al riconoscimento dell'invalidità, in base all'art. 49 del DPR 445/2000.

3. COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda, compilata secondo le disposizioni dei precedenti commi, deve essere presentata presso i seguenti sportelli

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Torino: | Via G. di Barolo, 3 bis |
| Alessandria: | Via Pontida, 4 |
| Novara: | Via Perrone, 9 |
| Vercelli: | Via Q. Sella, 5 |
| Cuneo: | Via S. Croce, 7 |

E' onere personale dello studente controllare che la documentazione presentata sia completa in ogni sua parte di tutti i dati richiesti, indicati in modo esatto e leggibile, senza cancellature, pena l'esclusione dal concorso. **E' obbligatoria la compilazione del modulo in tutte le sue parti. La descrizione dell'evento deve essere dettagliata e completa di tutti i dati necessari alla ricostruzione dei fatti accaduti.**

ART. 7 SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E COMUNICAZIONE ESITI

1. SCADENZE

La domanda di contributo straordinario deve essere presentata entro il **31 MARZO 2015**

2. ESITI

L'esito della richiesta di contributo verrà comunicato ai richiedenti entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda.

Il pagamento sarà effettuato nei successivi 30 giorni.

Modalità di assegnazione

Per l'a.a 2014/15 viene riservato un budget di €70.000,00. Qualora tale importo non sia sufficiente per soddisfare le richieste di tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2 del presente bando, verranno formulate apposite graduatorie a seconda che lo studente sia:

- 1) idoneo alla borsa di studio non beneficiario per insufficienza di risorse per l'a.a. 2014/15;
- 2) beneficiario di borsa di studio per l'a.a. 2014/15;
- 3) escluso dalla borsa di studio con diritto all'esonero dal pagamento delle tasse per l'a.a. 2014/15 per avere raggiunto i crediti richiesti dal bando senza la media ponderata del sistema ECTS, prevista per il corso frequentato;
- 4) non richiedente borsa di studio 2014/15 ma in possesso dei requisiti previsti;
- 5) non richiedente borsa di studio 2014/15 ma in possesso dei requisiti previsti in assenza della media ponderata del sistema ECTS, prevista per il corso frequentato
- 6) privo dei requisiti di reddito e merito richiesti per la borsa di studio a.a. 2014/15.

Ogni graduatoria viene stilata in ordine di punteggio, calcolato in base al "sistema di valutazione degli interventi straordinari per studenti in situazione di particolare disagio a causa di gravi motivi" ai sensi dell'art. 3 del presente bando.

Per l'assegnazione del contributo viene data la precedenza alla graduatoria di cui al punto 1. In caso di ulteriori disponibilità il contributo verrà erogato in base alle graduatorie di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6.

ART. 8 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 DEL D.LGS. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI"

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso di operazioni, svolto, di norma con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'assegnazione del contributo straordinario, a finalità statistiche ed all'accertamento sulle condizioni economiche e sul requisito di merito. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal medesimo. I dati potranno essere comunicati agli Atenei Piemontesi ed all'Amministrazione Finanziaria per

realizzare le finalità del trattamento e, limitatamente ai dati anagrafici, all'Istituto di Credito al fine della liquidazione degli importi monetari. In relazione ai dati in oggetto all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lvo n.196/2003. Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che:

- a) i dati trattati sono tutti quelli eventualmente necessari per la valutazione della particolare condizione dello studente ai fini dell'istruzione della pratica;
- b) in particolare può essere trattato lo stato di portatore di handicap o invalido civile e la relativa percentuale di invalidità del soggetto richiedente il beneficio o dei soggetti componenti il nucleo familiare di appartenenza.

Il titolare del trattamento dei dati è EDISU Piemonte, Via Madama Cristina 83, Torino.

ART. 9 CONTROLLO DELLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

1. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici.

L'EDISU Piemonte controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica

L'EDISU Piemonte¹¹ procede al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Nell'espletamento di tali controlli l'EDISU Piemonte può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

¹¹ D.Lgs
31 marzo 1998,
n° 109, art. 4.
comma 6 e
successive
modificazioni
e integrazioni

2. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI MERITO

Ai fini dell'accertamento delle condizioni di merito sono effettuati idonei controlli presso gli Atenei relativamente all'anno di iscrizione ed al numero di esami o crediti formativi dichiarati nell'autocertificazione.

3. SANZIONI

Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere da parte del dichiarante, al fine di fruire dei benefici, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera¹², fatti salvi ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.

Lo studente dovrà restituire la somma erogata e sarà soggetto all'applicazione della sanzione consistente nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita, salva in ogni caso l'applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle norme penali per i fatti costituenti reato. Perderà inoltre il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi¹³.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia¹⁴. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

In particolare le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi verranno segnalati da parte dell'EDISU Piemonte all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale sussistenza dei suddetti reati.

¹² art. 75 del
DPR 445/2000

¹³ art. 10
D. Lgs 68/2012

¹⁴ art. 76
D.P.R. 445/00

Torino, 14 novembre 2014

Il Direttore
(Ing Emanuele Pillitteri)

Il Presidente
(Umberto Trabucco)



EDISU PIEMONTE

www.edisu.piemonte.it

E-MAIL

edisu@edisu-piemonte.it

CALL CENTER

011 652 27 01